

Dai "diritti televisivi" sugli eventi sportivi ai "diritti mediatici"

Oggetto del diritto

- Ripresa e diffusione delle immagini dell'evento sportivo
- *Ius excludendi alios*
- Sfruttamento economico e commercializzazione delle immagini dell'evento

Titolarità

- Quali soggetti?

L'organizzatore
dell'evento

Le società sportive e gli
atleti

- Quale paradigma?

- Proprietario?

- Attraverso il ricorso
alla tutela del diritto
d'autore?

- Risultato dell'attività
di impresa?

Estensione del diritto

- Limite del diritto di cronaca
- Durata temporale dell'esclusiva
- web e concorrenza transfrontaliera

Commercializzazione

- Individuale
- Mediante joint selling agreement
- Collettiva

Piattaforme distributive

- Televisione "in chiaro"
- Trasmissione via satellite
- Digitale terrestre
- ADSL
- Video streaming (telefonia)

Prodotto "campionato"

- Diretta
- *Highlights*
- *Flash intrerview*
- anticipi/posticipi
- Partite in calendario domenicale
- Serie A
- Serie B
- archivio

Prodotto "Coppa Italia"

- Vendita centralizzata
- Impossibilità di definire il numero di gare di ogni singolo club
- Minore interesse del pubblico per il prodotto

Prodotto "Calcio"

- Format Champions League
- Format Campionati Europei
- Format Campionati Mondiali

PERIODO I

- Monopolio Rai
- Titolare dei diritti: Lega Calcio
- Commercializzazione centralizzata
- Ripartizione mutualistica

PERIODO II

La concorrenza nella piattaforma

- Emersione del modello ad accesso condizionato
- Aumento del valore dei diritti televisivi
- Rivendicazione di autonomia da parte delle società sportive
- Concorrenza tra Stream e Telepiù per l'accesso condizionato
- Concorrenza tra Rai e Telemontecarlo per le immagini "in chiaro"

- In considerazione del valore del prodotto si determina la frammentazione dell'originaria unitarietà del calendario del campionato di calcio
- Per esigenze televisive vengono individuati "anticipi" e "posticipi"

- Il calcio business porta alla creazione di nuovi eventi, appositamente pensati per la distribuzione televisiva.
- Si cerca di conquistare nuovi mercati in paesi tradizionalmente legati ad altre discipline sportive

PERIODO III

La concorrenza delle piattaforme

- Concorrenza tra Rai e Mediaset per i diritti in chiaro
- Concorrenza tra le diverse piattaforme per l'accesso condizionato
- Negoziazione individuale dei club
- Squilibrio nell'allocazione dei prodotti
- Esigenza di una regolamentazione più incisiva

PERIODO IV

Ritorno alla negoziazione centralizzata

- Finalità sociale e finalità economiche: un tentativo di armonizzazione
- Ripartizione mutualistica
- Riconoscimento della contitolarità, ma dell'esercizio del diritto da parte della Lega

La situazione normativa

Disciplina delle trasmissioni radiotelevisive

- Direttiva europea “Tv senza frontiere”

Legge Mammi' (223/90)

Legge Maccanico

(249/97)

- cd. “Legge Antimurdoch”
d.lgs.15/99

Legge Gasparri(112/04)

Legge 78/99

Eventi in chiaro

- Olimpiadi
- Campionati mondiali (fasi finali)
- Campionati mondiali ed europei (gare della nazionale)
- Campionati europei (fasi finali)
- Internazionali di Tennis
- Giro d'Italia
- Gran Premio d'Italia di F1
- Festival della canzone di SanRemo

Situazione al 2006

- Diritti in chiaro: commercializzazione centralizzata
- Diritti trasmissioni criptate: negoziazione individuale
- Diritti per l'estero: negoziazione individuale
- Mutualità
- Stadio virtuale (18% contratto pay)

d.lgs.9 del 2008

- Contitolarità
- Vendita centralizzata
- Ripartizione secondo criteri percentuali compositi
- Riconoscimento del diritto di archivio

Stadio virtuale *vs.* Stadio reale?

Sondaggio FIGC sulla flessione di affluenza negli stadi

- 37% caro prezzi
- 24% nuova normativa anti-violenza
- 23% concorrenza delle televisioni
- 7% qualità dello spettacolo
- 7% livello degli stadi

La frontiera di Internet

- Portale calciolibero e calciostream
- Diritto di sky a proteggere il valore del prodotto acquistato
- Contenuto del sito: link a sito cinese
- Responsabilità ex art.2043 e 2598

Sul caso, la Cassazione nel luglio 2006 afferma che il sequestro dei due siti è legittimo perché essi avrebbero:

“ agevolato, attraverso un sistema di guida on line, la connessione e facilitato la sincronizzazione con l’evento sportivo; senza l’attività degli indagati, non ci sarebbe stata o si sarebbe verificata in misura minore, la diffusione delle opere tutelate”

- Il contratto stipulato da sky con operatori cinesi ha valore limitato al territorio cinese, pertanto il provider cinese non proporsi come un concorrente sul territorio italiano, attraverso l'operato di due portali italiani